

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura quadriennale di divise al personale di prima accoglienza e agli autisti del Consiglio regionale della Toscana

CIG: Y9A27BB965

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via Cavour, 2 in una sala del Consiglio regionale della Toscana,

fra

Il CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA, codice fiscale n. 01386030488 con sede legale a Firenze, via Cavour n. 2, cap 50129, rappresentato dal dirigente regionale _____, nato a _____ il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore _____, competente per materia, nominato con decreto del S.G. n. _____, autorizzato, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, in seguito denominata "Stazione Appaltante"

E

- _____, (in seguito per brevità indicata come Società) con sede legale in _____ Via _____ codice fiscale e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, secondo quanto risulta dal certificato rilasciato dalla predetta C.C.I.A.A. agli atti di questo ufficio, rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Legale rappresentante come risulta dall'apposita visura conservata agli atti di Ufficio;

PREMESSO

- che con decreto n. ____ del ____ del Dirigente responsabile del settore competente,

venivano approvati la lettera di richiesta di richiesta preventivi di spesa, il Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale e lo schema del presente contratto;

- che con lettera del __/__/____ è stata avviata una procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivo di spesa ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica sulla Piattaforma START;

- che con decreto n. _____ del __/__/____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è stata disposta l'aggiudicazione efficace nei confronti della Società;

- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Toscana – Consiglio regionale della Toscana, nella persona del dirigente _____affida alla Società _____, che, nella persona del Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte, la prestazione della fornitura quadriennale di divise al personale di prima accoglienza e agli autisti del Consiglio

regionale della Toscana.

La Società si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti si allega al presente contratto quale Allegato “...”;

ART. 2 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale massimo è fissato in euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00) oltre IVA nei termini di legge. Il corrispettivo effettivo è determinato applicando i prezzi unitari indicati dalla Società in sede di gara, come risulta dal Dettaglio Economico che, in originale digitale, sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante della Società, si allega al presente contratto sotto la lettera “_”.

L'Amministrazione regionale nell'espletamento dell'appalto si riserva la facoltà di acquisire fino alla concorrenza dell'intero importo massimo di Euro 39.000,00 (Euro trentanovemila/00) oltre IVA nei termini di legge, nell'arco temporale di vigenza contrattuale. L'Amministrazione non garantisce il raggiungimento dell'importo massimo contrattualizzato.

Le quantità indicate nel Dettaglio Economico sono state espressi ai soli fini del calcolo del prezzo complessivo e non sono quindi vincolanti per l'Amministrazione in sede di espletamento dell'appalto. Le quantità effettive deriveranno dalle esigenze dell'Amministrazione e alle stesse verranno applicati i prezzi unitari indicati nel Dettaglio Economico costituente l'offerta.

L'Amministrazione regionale si riserva:

- di non raggiungere in sede di espletamento dell'appalto l'importo massimo contrattualizzato;
- di acquisire i capi oggetto della fornitura, nell'arco temporale di vigenza contrattuale, fino

alla concorrenza dell'importo massimo consentito, non garantendo comunque il raggiungimento di tale importo;

- di variare le quantità richieste nel Dettaglio Economico, in quanto le quantità espresse sono state indicate solo ai fini del calcolo del prezzo complessivo e non sono vincolanti per l'Amministrazione in sede di espletamento dell'appalto.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

La Società non potrà vantare diritto ad altri compensi.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza; pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.

Con la stipula del contratto la Società dichiara l'invariabilità dei prezzi per l'intero periodo di vigenza del medesimo.

Nel formulare l'offerta, la Società attesta di aver accertato la normale reperibilità sul mercato del materiale necessario per la esecuzione della fornitura richiesta, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali che possono influire sulla determinazione dei prezzi unitari offerti.

Qualora l'Amministrazione, nel periodo di vigenza contrattuale, abbia necessità di acquisire quantitativi minimi di capi di vestiario non ricompresi fra quelli espressamente indicati nel Capitolato Descrittivo Prestazionale, ma di natura simile, chiederà alla Società la disponibilità ad effettuare la fornitura ad un prezzo congruo. Nel caso in cui tale oggetto di fornitura non ricompreso originariamente venga eseguito, esso ricade nell'ambito dell'importo massimo contrattuale del presente articolo.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà inizio dalla data di stipula del contratto e avrà durata pari a 24 (ventiquattro) mesi. Esso cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto a detto termine, una volta che sia raggiunto l'importo contrattuale massimo.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di ordinativi emessi dall'Amministrazione, esso si intenderà prorogato del tempo di esecuzione previsto dall'ordinativo per l'ultimazione. Detta protrazione dei termini non darà alla Società alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.

ART. 4 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:

- il Capitolato Descrittivo Prestazionale sottoscritto digitalmente dalla Società;
- l'offerta economica sottoscritta digitalmente dalla Società;
- il dettaglio economico riportante i prezzi unitari offerti sottoscritto digitalmente dalla Società;
- il patto di integrità sottoscritto digitalmente dalla Società;
- la dichiarazione di accettazione clausole contrattuali sottoscritta digitalmente dalla Società.

ART. 5 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture dovranno essere emesse solo dopo che l'Amministrazione regionale abbia riscontrato e attestato la corretta esecuzione della fornitura da parte della Società rispetto a ciascun ordinativo emesso e abbia trasmesso alla Società l'attestazione di regolare esecuzione.

Le fatture dovranno riportare la descrizione della fornitura eseguita, le effettive quantità nonché i prezzi applicati.

La fattura elettronica intestata a REGIONE TOSCANA Consiglio regionale della Toscana,

via Cavour 2 – 50129 Firenze, Settore Rappresentanza e relazioni istituzionali ed esterne.

Comunicazione, URP e Tipografia – codice fiscale 01386030488, deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG: Y9A27BB965;

Il “codice univoco ufficio” (CUU) del Consiglio regionale è **WJLHMA**.

Si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’appaltatore nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Consiglio regionale della Toscana vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consiglio regionale della Toscana procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l’Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente

normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC fino alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consiglio regionale della Toscana prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine la Società dovrà dichiarare, a richiesta della Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti.

La Società è, altresì, tenuta a comunicare al Consiglio regionale della Toscana eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti.

Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica comunicati dalla Società, il Consiglio

regionale della Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione previa verifica di conformità, finalizzata a certificare che la fornitura oggetto di ogni singolo ordinativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano stati realizzati ed eseguiti nel rispetto delle previsioni contrattuali, delle disposizioni riportate nel Capitolato Descrittivo Prestazionale e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento e dell'ordinativo emesso. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.

ART. 7 – DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. _____, è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consiglio regionale della Toscana.

ART. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha prodotto polizza fideiussoria n. _____ del _____ con la quale _____ si costituisce fideiussore a favore del Consiglio Regionale nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di euro _____.

Il suddetto documento è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(In caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ *(inserire dati delle certificazioni possedute dalla Società)*.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 9 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, totalmente o parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo, il Consiglio regionale della Toscana dichiarerà risolto di diritto il presente contratto.

ART. 10 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara.

L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

ART. 11 - MODIFICA DEL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia, si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Il Consiglio regionale della Toscana, durante il periodo di efficacia del contratto, si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di aumentare o diminuire - qualora se ne manifesti la necessità - gli importi del corrispettivo contrattuale massimo di cui

all'art. 2 del presente contratto, fino alla concorrenza di un quinto di tale importo.

ART. 12 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società è soggetta a penalità nei seguenti casi:

- per il ritardo nella consegna dei capi oggetto dell'ordine di esecuzione: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nell'ordine di esecuzione è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'ordinativo, fino al quindicesimo giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il quindicesimo giorno l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.

- per il ritardo nella consegna dei capi oggetto delle riparazioni di cui all'art. 6 del capitolato: per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato con la Società, è applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo del capo oggetto di riparazione, fino al decimo giorno di ritardo. Se il ritardo persiste oltre il decimo giorno l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.

- se la Società consegna i capi di vestiario con caratteristiche non conformi a quanto previsto nell'art. 2 del Capitolato: la società avrà un termine di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione, per sostituire i capi non conformi. Trascorso il suddetto termine senza l'adeguata sostituzione l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonei all'applicazione delle penali, provvede a contestare alla Società, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte della

Società di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 8, che dovrà essere integrata dalla Società senza bisogno di ulteriore diffida. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dalla Società non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consiglio regionale della Toscana ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del maggior danno. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. Il Consiglio regionale della Toscana procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dal Consiglio regionale della Toscana;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da

parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il Consiglio regionale della Toscana procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui all'articolo 8, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 13 – RECESSO

Il Consiglio regionale della Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consiglio regionale della Toscana del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi con particolare

riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi, il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti, la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consiglio Regionale che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consiglio Regionale da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

ART. 15 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 7/2014, facente parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto

Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si applica quanto previsto dal precedente art. 11. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla Stazione Appaltante comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 16 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica certificata. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema di posta certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 17 – ONERI CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consiglio regionale della Toscana, mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite

per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, la Regione Toscana – Consiglio Regionale, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto.

La Società, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare, la Società si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33,34,35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all’articolo 31, analiticamente specificato nell’allegato B al decreto stesso, denominato “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Regione Toscana – Consiglio regionale – una

relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel Regolamento 27 giugno 2017, n. 28 “Regolamento interno di amministrazione e contabilità” – R.I.A.C.

- nel D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti” e successive modifiche e integrazioni;

- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove il Consiglio regionale della Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Per l’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile si rinvia a distinto documento, che firmato digitalmente per accettazione dal sig. _____ qui si intende richiamato a formarne parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRIGENTE

LA SOCIETA’

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Il presente contratto, composto di n. pagine __ inclusa la presente, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. __ contrassegni telematici di euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti dell'Ufficio.

SCHEMA DI CONTRATTO